

Rep.n. 4.907 del 02.08.2016

COMUNE DI CASTELL'ARQUATO

(Provincia di Piacenza)

**CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI CASTELL'ARQUATO –
GAZZOLA - PIOZZANO – SAN SECONDO PARMENSE - ZIANO PIACENTINO**

L'anno DUEMILASEDICI il giorno DUE del mese di AGOSTO nella sede Municipale di Castell'Arquato tra i signori:

- **IVANO ROCCHETTA**, domiciliato per la carica presso la sede comunale di CASTELL'ARQUATO, interveniente al presente atto in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di **CASTELL'ARQUATO**;

- **MASERATI SIMONE**, domiciliato per la carica presso la sede comunale di GAZZOLA, interveniente al presente atto in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di **GAZZOLA**;

- **BURGAZZOLI LORENZO**, domiciliato per la carica presso la sede comunale di Piozzano, interveniente al presente atto in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di **PIOZZANO**;

- **DODI ANTONIO** domiciliato per la carica presso la sede comunale di San Secondo Parmense, interveniente al presente atto in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di **SAN SECONDO PARMENSE**;

- **GHILARDELLI MANUEL**, domiciliato per la carica presso la sede comunale di ZIANO PIACENTINO, interveniente al presente atto in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di **ZIANO PIACENTINO**;

VISTE E RICHIAMATE

- la deliberazione del Consiglio Comunale di **CASTELL'ARQUATO** n.° 20 del

28.07.2016 ad oggetto "Approvazione Convenzione di Segreteria in forma

associata tra i Comuni di CASTELL'ARQUATO - GAZZOLA - PIOZZANO - SAN

SECONDO PARMENSE - ZIANO PIACENTINO";

- la deliberazione del Consiglio Comunale di **GAZZOLA** n.° 27 del 27.07.2016 ad

oggetto "Approvazione Convenzione di segreteria in forma associata tra i Comuni

di CASTELL'ARQUATO - GAZZOLA - PIOZZANO - SAN SECONDO PARMENSE -

ZIANO PIACENTINO";

- la deliberazione del Consiglio Comunale di **PIOZZANO** n.° 24 del 25.07.2016

ad oggetto "Approvazione Convenzione di segreteria in forma associata tra i

Comuni di CASTELL'ARQUATO - GAZZOLA - PIOZZANO - SAN SECONDO

PARMENSE - ZIANO PIACENTINO";

- la deliberazione del Consiglio Comunale di **SAN SECONDO PARMENSE** n.° 35

del 29.07.2016 ad oggetto "Approvazione Convenzione di segreteria in forma

associata tra i Comuni di CASTELL'ARQUATO - GAZZOLA - PIOZZANO - SAN

SECONDO PARMENSE - ZIANO PIACENTINO";

- la deliberazione del Consiglio Comunale di **ZIANO PIACENTINO** n.° 15 del

27.07.2016 ad oggetto "Approvazione Convenzione di segreteria in forma

associata tra i Comuni di CASTELL'ARQUATO - GAZZOLA - PIOZZANO - SAN

SECONDO PARMENSE - ZIANO PIACENTINO";

PREMESSO

- che l'art. 98, comma 3, del D.Lgs.8 agosto 2000,n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. 4

dicembre 1997,n.465 prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano

ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione regionale, di stipulare tra

loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni,

convenzioni per il servizio di Segreteria;

- che i Comuni di CASTELL'ARQUATO – GAZZOLA - PIOZZANO – SAN SECONDO

PARMENSE - ZIANO PIACENTINO, sono ricompresi nell'ambito della stessa Sezione

regionale;

- che al 31 dicembre 2015 il Comune di **CASTELL'ARQUATO** conta una

popolazione residente di **4.713** abitanti, il Comune di **GAZZOLA** conta una

popolazione residente di **2.056** abitanti, , il Comune di **PIOZZANO** conta una

popolazione residente di **641** abitanti, il Comune di **SAN SECONDO PARMENSE**

conta una popolazione residente di **5.721** abitanti, il Comune di **ZIANO**

PIACENTINO conta una popolazione residente di **2.556** abitanti, e,

conseguentemente, la presente convenzione, ai sensi della vigente normativa e

con provvedimento della Sezione Regionale della Prefettura – Ufficio territoriale

del governo di Bologna – Ex-Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei

Segretari comunali e provinciali dell'Emilia Romagna di riconoscimento della

stessa, viene contestualmente ascritta alla classe I – II ;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente

convenzione e dichiarano di voler convenzionare, a norma delle vigenti disposizioni

di legge, il Servizio di Segreteria dei rispettivi Enti alle condizioni ivi previste.

1) OGGETTO

La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata del Servizio di

Segreteria comunale tra i Comuni di tra i Comuni di **CASTELL'ARQUATO -**

GAZZOLA- PIOZZANO - SAN SECONDO PARMENSE - ZIANO PIACENTINO -

al fine di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale e di distinti uffici di

segreteria, in conformità a quanto previsto dall'art. 98, comma 3, del

D.Lgs.n.267/2000 e dall'art.10 del D.P.R. n. 465/1997, per realizzare un Servizio

che, pur consentendo un significativo risparmio della relativa spesa, risponde a requisiti di adeguatezza e fattibilità assicurando lo svolgimento integrale del ruolo e delle funzioni del Segretario nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia.

2) COMUNE CAPO CONVENZIONE

Le parti concordano che il Comune capo convenzione è il Comune di CASTELL'ARQUATO ed al Sindaco del Comune di **CASTELL'ARQUATO** spettano la nomina e la revoca del Segretario, sentiti gli altri Sindaci.

3) DECORRENZA E DURATA

La durata della presente convenzione decorre dalla data di riconoscimento della stessa da parte del Consiglio di Amministrazione della Sezione Regionale della Prefettura - U.T.G. di Bologna - Ex - Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali dell'Emilia - Romagna.

La scadenza naturale della convenzione viene fissata al termine del mandato elettorale del Sindaco del Comune Capofila, specificando che la stessa continuerà a produrre effetti sino al pronunciamento dei rispettivi Consigli Comunali, con atto espresso, da adottarsi comunque entro il 120[^] giorno successivo alla proclamazione del Sindaco neo eletto.

Il recesso della convenzione potrà avvenire in qualsiasi momento, prima della scadenza, per motivata determinazione di una delle parti da manifestarsi mediante deliberazione del Consiglio comunale.

In tal caso la cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dopo tre mesi dalla comunicazione agli altri enti della deliberazione di recesso, esecutiva ai sensi di legge, salvo che per esigenze particolari e motivate, non venga concordemente definito un termine diverso, non inferiore a trenta giorni.

4) RECESSO E SCIoglIMENTO

Lo scioglimento anticipato della convenzione potrà essere concordemente deliberato dai Consigli Comunali degli Enti convenzionati . Anche in tal caso lo scioglimento produrrà effetti a far data dal termine concordato dalle amministrazioni convenzionate, termine che non potrà essere inferiore a trenta giorni. Comunicazione della determinazione di recedere o di sciogliere anticipatamente la convenzione dovrà essere notificata al Segretario comunale titolare della Segreteria convenzionata, mentre alla Sezione Regionale della Prefettura – Ufficio territoriale del governo di Bologna – Ex-Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali dell’Emilia Romagna dovranno essere inviati i provvedimenti adottati in merito dagli Enti convenzionati affinché la stessa possa adempiere a quanto le compete.

La presente convenzione si scioglie di diritto qualora uno dei cinque Sindaci si avvalga della facoltà concessagli dall’art. 100 del D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla data di cessazione, per qualsiasi causa, della convenzione, il Segretario titolare della sede convenzionata diverrà, automaticamente titolare della sede di Segreteria del Comune di CASTELL’ARQUATO.

5) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il Segretario svolgerà le funzioni di spettanza, secondo quanto concordato dai Sindaci , nelle seguenti modalità:

- Comune di **CASTELL’ARQUATO**: 14/36 del tempo di lavoro settimanale
- Comune di **GAZZOLA**: 04/36 del tempo di lavoro settimanale
- Comune di **PIOZZANO**: 03/36 del tempo di lavoro settimanale
- Comune di **S. SECONDO P.NSE**: 11/36 del tempo di lavoro settimanale
- Comune di **ZIANO PIACENTINO**: 04/36 del tempo di lavoro settimanale

Dovrà in ogni caso assicurare a ciascun Comune l’assistenza e gli adempimenti

dovuti a norma del D.Lvo 18.08.2000, n. 267, con particolare riferimento alle riunioni degli Organi Collegiali e dei rispettivi Statuti Comunali.

6) SOSTITUZIONI DEL SEGRETARIO

In caso di assenza e/o impedimento del Segretario Titolare, la sostituzione spetterà al Segretario Comunale individuato come supplente dagli Enti convenzionati .

7) STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL SEGRETARIO

Lo stato giuridico ed economico del Segretario sono regolati dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dalle determinazioni della Sezione Regionale della Prefettura - Ufficio territoriale del governo di Bologna - Ex-Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali dell'Emilia Romagna.

Il Segretario titolare della sede convenzionata, a norma dell'art. 45 del vigente CCNL ha diritto alla corresponsione di una retribuzione mensile aggiuntiva pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento di cui all'art. 37, comma 1, lettere da a) ad e) del contratto di lavoro . Gli oneri relativi alla maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dall'art. 41 , comma 4, del C.C.N.L. viene posta a carico dei singoli Enti che intendono formalmente incaricare il Segretario Comunale di funzioni aggiuntive.

Al Segretario Comunale, salvo diverse e successive disposizioni in materia che troveranno automatica ed immediata applicazione, spetta il rimborso delle spese di viaggio in ragione di 1/5 del costo carburante per chilometro, regolarmente documentate per recarsi nei Comuni di -GAZZOLA- PIOZZANO - SAN SECONDO PARMENSE- ZIANO PIACENTINO per l'espletamento delle sue funzioni.

Saranno corrisposte direttamente dal Comune interessato le somme spettanti al Segretario per i diritti di rogito e per missioni e trasferte.

Qualora un Sindaco conferisca al Segretario altre funzioni oltre a quelle previste dalla legge , dallo statuto o dai regolamenti , ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d) del D.lgs. n. 267/2000 , i relativi oneri saranno interamente a carico del Comune interessato.

8) RIPARTO DELLE SPESE

Tutti gli assegni ed emolumenti di cui all'art. 6, escludendo le voci specificatamente indicate, saranno ripartiti tra i Comuni stipulanti secondo le seguenti proporzioni:

Comune di CASTELL'ARQUATO per 39,50 %

Comune di GAZZOLA per 11,50 %

Comune di PIOZZANO per 07,50 %

Comune di SAN SECONDO P.NSE per 30,00 %

Comune di ZIANO PIACENTINO per 11,50 %

Tali spese saranno anticipate e corrisposte dal Comune capo convenzione.

I Comuni di GAZZOLA- PIOZZANO - SAN SECONDO PARMENSE - ZIANO PIACENTINO rimborseranno al Comune di CASTELL'ARQUATO le spese a proprio carico a cadenza trimestrale. Il Comune di CASTELL'ARQUATO comunicherà agli altri Enti convenzionati la somma da rimborsare.

Gli emolumenti per diritti di Segreteria e per eventuali indennità aggiuntive sono poste interamente a carico del Comune a favore del quale è prestato il lavoro stesso.

Gli importi corrisposti per diritti di segreteria dovranno essere tempestivamente comunicati al comune capofila per consentire i controlli di competenza.

Gli emolumenti spettanti a titolo di rimborso spese di viaggio verranno calcolati in ragione di 1/5 del costo del carburante a Kilometro e poste interamente a carico

dei Comuni di GAZZOLA- PIOZZANO - SAN SECONDO PARMENSE - ZIANO
PIACENTINO.

9) FONDO DI MOBILITA'

La quota destinata al fondo di mobilità verrà conteggiata in base al trattamento economico erogato al Segretario nell'anno in corso secondo l'aliquota fissata dal Ministero dell'Interno - ex Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali, come previsto dal D.P.R.465/97 e dell'art.102 comma 5 del D. lgs 267/2000.

La quota del "Fondo di Mobilità" così calcolata sarà ripartita tra i Comuni Convenzionati in base alle disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno - ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

10) CONTROLLO DEL SERVIZIO

Il controllo dell'efficacia in termini di funzionalità ed economicità del servizio espletato sulla base della presente convenzione sarà demandato ai Sindaci dei Comuni stipulanti i quali , in caso di riscontrate carenze e disfunzioni, redigeranno apposita e motivata relazione sulla scorta della quale potranno sottoporre ai rispettivi Consigli Comunali eventuali modifiche dei contenuti convenzionali.

11) MODIFICHE

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere adottata dai Consigli Comunali degli Enti convenzionati le cui deliberazioni saranno trasmesse alla Sezione Regionale della Prefettura - Ufficio territoriale del governo di Bologna - Ex-Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali dell'Emilia Romagna.

12) COMPETENZE DELLA EX AGENZIA AUTONOMA

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni di approvazione della

stessa da parte dei Consigli Comunali e dai certificati dei Servizi Demografici degli Enti convenzionati attestanti la popolazione residente in ciascuno di esse al 31 dicembre 2014 , sarà inviata in copia alla Sezione Regionale della Prefettura – Ufficio territoriale del governo di Bologna – Ex-Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali dell’Emilia Romagna per i seguiti di competenza.

Il presente atto è esente da bollo ai sensi del punto 16 della Tab. all. B) del D.P.R. 26/10/1972, n. 642.

Letto e approvato e sottoscritto

Il Sindaco di CASTELL’ARQUATO

Il Sindaco di GAZZOLA

Il Sindaco di PIOZZANO

Il Sindaco di SAN SECONDO PARMENSE

Il Sindaco di ZIANO PIACENTINO